

Codice A1715A

D.D. 15 novembre 2022, n. 913

Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Biella tra privato e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 04.11.2019. Impegno e liquidazione di € 3.000,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 a favore di GREGORI Sergio. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022.



ATTO DD 913/A1715A/2022

DEL 15/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Biella tra privato e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 04.11.2019. Impegno e liquidazione di € 3.000,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 a favore di GREGORI Sergio. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022.

Visto l'atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Biella in data 01.05.2021, promosso dal signor GREGORI Sergio contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 04.11.2019 sulla S.S. n. 230 al Km 2+600 nel territorio del comune di Verrone (BI);

vista la documentazione trasmessa dal Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura", ai fini della costituzione in giudizio;

visto l'ammontare del danno patito pari ad € 10.833,58 sulla base di costi di riparazione per i danni subiti dal veicolo, contenuto in € 5.100,00 sulla base del valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro e successivamente definito nei limiti dell'importo di € 5.000,00;

vista la nota via mail del Settore Avvocatura in data 25.03.2022 e assunta al prot. n. 7516/A1715A del 28.03.2022 con la quale, in merito alla causa in oggetto, era stata in un primo momento comunicata la disponibilità della controparte a contenere la pretesa in € 4.500,00 onnicomprensivi anche di spese ed accessori di Legge, con domanda se vi fosse la volontà della Regione di accettare detta proposta, ovvero quale fosse l'importo massimo riconoscibile in via transattiva;

vista la risposta del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" inviata via mail il 28.03.2022, prot. n. 7516/A1715A stessa data, con la quale si riscontrava, senza nulla riconoscere e a titolo di definizione transattiva della vertenza, di poter corrispondere all'attore un importo di € 3.000,00 onnicomprensivi per il danno materiale e per le spese legali,

orientativamente, nell'attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda;

preso atto che, con mail del 07.11.2022 assunta al protocollo n. 26518/A1715A del 10.11.2022, l'Avvocatura ha comunicato, a seguito di udienza tenutasi presso il Tribunale di Biella:

- la mancata intenzione da parte dell'Amministrazione provinciale a concorrere alla definizione transattiva della vertenza, ritenendo di non dover rispondere dei danni richiesti, alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, che vede la Regione quale unico Ente legittimato a rispondere dei sinistri da fauna selvatica;
- lo stesso Tribunale di Biella ha abbracciato tale orientamento con la sentenza n. 105/2022;
- il legale di controparte sostiene che la precedente proposta da parte della Regione di pagamento di € 3.000,00, in mancanza di un concorso dell'Amministrazione provinciale, non è sufficiente per definire transattivamente la causa promossa per la somma di € 5.000,00;
- sulla base delle succitate premesse, il difensore regionale avrebbe proposto al legale di controparte, in caso di accordo, di integrare la somma con ulteriori € 500,00, da versarsi da parte dell'Avvocatura, a titolo di rimborso spese legali, e così per un totale di € 3.500,00;

considerato, inoltre, che nella suddetta controversia ricorrono i presupposti per la definizione bonaria della vertenza nei termini prospettati dal Settore "Avvocatura", tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione Civile Sez. 3 n. 7969/2020 del 10.01.2020 e del conseguente orientamento giurisprudenziale espresso dai giudici di merito, i quali escludono per queste cause la legittimazione passiva delle Province, per riconoscerla esclusivamente in capo alle Regioni ai sensi dell'art. 2052 c.c. per le quali, quindi, sussiste il forte rischio di soccombere;

vista la risposta del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" inviata via mail il 07.11.2022, prot. n. n. 26518/A1715A del 10.11.2022 che, considerato quanto esposto dalla stessa Avvocatura, si ritiene di aderire alla nuova proposta avanzata;

preso atto della nota via mail del Settore Avvocatura in data 10.11.2022 e assunta al prot. n. 26518/A1715A del 10.11.2022, stessa data, di trasmissione della nota di accettazione della definizione transattiva della vertenza in oggetto, pervenuta dal legale del signor GREGORI Sergio, che è autorizzato a transigere in forza della procura allegata all'atto di citazione;

valutato, pertanto, che il rischio di causa si presenta elevato, soprattutto alla luce della giurisprudenza che si sta consolidando anche nei confronti della Regione Piemonte;

dato atto che l'esborso economico a carico della Regione Piemonte è pari a € 3.000,00 per la parte capitale, di spettanza del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" e quindi di entità inferiore alla somma richiesta per i danni materiali pari a € 5.000,00, atteso che il Settore "Avvocatura" provvederà al pagamento delle spese legali pari ad € 500,00;

vista la D.G.R. n. 34-6343 del 17.06.2002 "Criteri per la definizione in via transattiva delle controversie in materia dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica" che ha dato atto che l'allora Direzione Territorio rurale, ora Direzione Agricoltura e cibo, è competente a definire in via transattiva in materia di sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica, determinando correlativamente le somme da corrispondere ai danneggiati a saldo e stralcio di ogni pretesa mentre l'allora Direzione Avvocatura, ora Direzione della Giunta regionale, provvede a liquidare le eventuali spese legali;

ritenuto opportuno e vantaggioso per l'Ente chiudere detto contenzioso nei termini sopra indicati, tenuto conto che una successiva sentenza comporterà maggiore aggravio di costi;

visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.”;

vista la Legge regionale 2 agosto 2022 n. 13 ”Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

vista la D.G.R. n. 73-5527 del 03.08.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

preso atto della comunicazione prot. n. 11284/A1700A del 05.05.2022 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza il Dirigente del Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla Legge regionale n. 6/2022;

stabilito che la spesa di € 3.000,00 a titolo di definizione transattiva per la parte capitale del danno subito a seguito del succitato sinistro stradale contro fauna selvatica, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto sopra e per quanto di competenza della Direzione Agricoltura e cibo, impegnare e liquidare € 3.000,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a favore del signor GREGORI Sergio (cod. benef. 375466) *omissis*, a titolo di definizione transattiva per la parte capitale dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 04.11.2019 sulla S.S. n. 230 al Km 2+600 nel territorio del comune di Verrone (BI).

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 3.00000.

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

preso atto che il rimborso delle spese legali, pari ad € 500,00 verrà effettuato dal Settore A1018A “Avvocatura”;

vista la Legge regionale n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

DETERMINA

- di impegnare e liquidare € 3.000,00 sul capitolodi spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a favore del signor GREGORI Sergio (cod. benef. 375466) *omissis*, a titolo di definizione transattiva onnicomprensiva per la parte capitale e le spese legali dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 04.11.2019 sulla S.S. n. 230 al Km 2+600 nel territorio del comune di Verrone (BI).

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 € 3.000,00.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il rimborso delle spese legali, pari ad € 500,00 verrà effettuato dal Settore A1018A “Avvocatura”.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto